

Codice DB1119

D.D. 26 giugno 2014, n. 570

**D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19. - Rilascio autorizzazione.**

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 e s.m.i., concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31-4009 recante "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 91 del 27 febbraio 2014 che approva le disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., all'applicazione del marchio di cui all'ISPM 15 della FAO;

Vista la comunicazione del Consorzio Servizi Legno Sughero di Milano – Via Foro Bonaparte, 12, pervenuta al Settore Fitosanitario il 02/08/2013, prot. n. 15117/DB 11.19, relativa alle ditte già abilitate all'uso del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK prima del 30/06/2006;

Considerato che la Ditta Piola Imballaggi e Legnami di Piola Geom. Alberto, P. IVA 08094070011, con centro aziendale sito in Carignano (TO) – Borgata Brillante, 21, risulta già abilitata all'uso del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK prima del 30/06/2006;

Vista la documentazione presentata;

Visti gli esiti dei controlli documentali effettuati dal Settore Fitosanitario;

tutto ciò premesso;

**IL DIRIGENTE**

visto il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i;

Visto l'articolo 17 della L.R. 23/08;

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

*determina*

di autorizzare, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., la Ditta Piola Imballaggi e Legnami di Piola Geom. Alberto, P. IVA 08094070011, con centro aziendale sito in Carignano (TO) – Borgata Brillante, 21, all'esercizio dell'attività di impresa che applica il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore  
Giacomo Michelatti